

Aree Natura 2000, *obiettivo: semplificazione*

Aumentano le attività per cui non è richiesta la valutazione d'incidenza. **Ecco le nuove regole messe a punto dalla Regione**

FRANCESCO BESIO

Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna



Maria Vittoria Biondi

Una zona umida nella Riserva naturale di Torrile e Treccasali (Pr)

UNA RETE EUROPEA IN DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *Habitat* per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete è costituita dai Siti di importanza comunitaria (Sic), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva *Habitat* e che vengono successivamente designati quali Zone speciali di conservazione (Zsc). Comprende anche le Zone di protezione speciale (Zps) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE *Uccelli* concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

I siti Natura 2000 sono 158 in tutta la regione tra Siti di importanza comunitaria (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps) e sono stati istituiti per consentire una maggiore tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali a rischio di scomparsa. Previsti da due direttive europee, occupano 270mila ettari (pari al 12% del territorio regionale) e la metà di essi ricade all'interno di aree protette (come parchi e riserve). Dal 2006 si applicano su questi siti particolari misure generali di conservazione, alle quali dal 2016 si sono aggiunte misure specifiche valide per le singole aree. Dal gennaio di quest'anno si volta pagina. Infatti, in omaggio a un'indicazione della Ue, la Regione ha rielaborato l'intero pacchetto, con

RETE NATURA 2000: ISTRUZIONI PER L'USO

Ecco le principali regole di gestione e le novità introdotte.

SETTORE AGRICOLO

Pioppicoltura - È vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito (finora il periodo di divieto era: 1 marzo-31 luglio).

Castanicoltura - È obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto.

A queste novità si affiancano i divieti già vigenti da tempo. È vietato:

- eliminare i seguenti elementi, sia di origine naturale che artificiale: maceri, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, torbiere, canneti, stagni, fossi, siepi, filari alberati, piantate, le zone umide (solo di origine naturale), nonché convertire le superfici a pascolo permanente ad altri usi;
- utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline;
- bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, nonché la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Viene altresì riconfermato quanto stabilito dalla Regione nel 2017 (Dgr n. 112) e cioè che nelle aree individuate nella specifica Cartografia regionale delle aree agricole vincolate è vietato eliminare i boschetti, i prati permanenti (in pianura), i prati permanenti e/o i pascoli (in collina e in montagna, limitatamente alle aree con presenza di habitat di interesse comunitario) e le zone umide di origine artificiale, nonché utilizzare prodotti chimici. Si ricorda che prima di poter procedere con l'eliminazione di questi elementi naturali o seminaturali che non ricadono tra quelli cartografati, resta, comunque, l'obbligo di effettuare la valutazione di incidenza (Vinca).

ATTIVITÀ SELVICOLTURALE

Boschi e Siepi - È vietato:

- tagliare piante vive con diametro superiore a 1 metro, a eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua;
- tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m), salvo autorizzazione dell'Ente gestore. Tale divieto non si applica alle potature, ai tagli per autoconsumo e ai casi tra quelli citati nel Disciplina tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (Sic e Zps).

ATTIVITÀ VENATORIA E GESTIONE FAUNISTICA

È vietata la caccia all'allodola, già tutelata in passato nei siti di diverse province, mentre rimane confermato il divieto di caccia al combattente e alla moretta.

Nel piano di controllo del cinghiale il metodo della braccata è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio; ulteriori periodi possono essere autorizzati previa valutazione di incidenza (Vinca), mentre è sempre vietato nelle Aree protette, ad esclusione delle aree contigue dei Parchi, e negli Istituti di protezione faunistica di cui alla legge n. 157/92.

È obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale entro il numero di 12 esemplari.

È vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 16.00, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi.

Rimangono, inoltre, vigenti i seguenti divieti:

- utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide;
- esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Per quanto concerne il controllo della nutria nei siti Natura 2000 vale ancora quanto già stabilito nelle Dgr n. 551/16 e n. 111/18.

ATTIVITÀ DI PESCA E GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA


È vietato immettere esemplari di specie ittiche e di invertebrati alloctoni nelle zone umide, nei corsi d'acqua e in mare, fatta eccezione per la specie di vongola *Tapes philippinarum*.

È obbligatorio impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

ALTRE ATTIVITÀ

È vietato:

- realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra in presenza di habitat di interesse comunitario, così come individuati nella Carta degli Habitat dei Sic e delle Zps della Regione Emilia-Romagna;
- effettuare la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua; sono fatti salvi gli interventi limitati al tratto necessario a garantire l'accesso ai terreni limitrofi;
- utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, sulle sponde delle zone umide, degli stagni, delle pozze e dei laghi e nelle scarpate stradali;
- tagliare, raccogliere, asportare, danneggiare, catturare o uccidere intenzionalmente esemplari delle specie animali o vegetali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B del provvedimento regionale;
- nelle sole Zps realizzare impianti eolici, impianti di risalita a fune e piste da sci;
- realizzare cave o discariche.



Maria Vittoria Biondi

l'obiettivo di una maggiore omogeneità, ma anche di più facile consultazione, applicazione e controllo.

Via libera alle azioni di limitata entità

Con la delibera n. 79/18, la Regione ha approvato il documento che riunisce tutte le regolamentazioni da rispettare nei siti Natura 2000 e che sostituisce integralmente quelle approvate in precedenza dalla stessa Regione, ma anche dagli Enti parco o dalle Province, che fino al 2015 gestivano i siti Natura 2000 esterni ai parchi. Tali misure non sono derogabili, tranne che negli interventi connessi alla sicurezza pubblica o idraulica, alla manutenzione di infrastrutture viarie, ferroviarie o tecnologiche (elettrorodotti, linee telefoniche, metanodotti, acquedotti, fognature, impianti di risalita, ecc.), oltre a quelli di rilevante interesse pubblico o di carattere fitosanitario. Il mancato rispetto comporta l'applicazione di sanzioni variabili a seconda della gravità dei casi. Tra le novità introdotte dalla delibera: aumentano gli interventi e le attività che, essendo di modesta entità, possono essere realizzati all'interno dei siti Natura 2000 senza dover procedere con la valutazione di incidenza (Vinca), una specifica autorizzazione subordinata alla verifica dell'assenza di effetti negativi significativi su habitat e specie animali o vegetali. Si tratta di un'importante semplificazione che di fatto equipara gli adempimenti previsti per queste aree a quelli già in vigore nei territori non appartenenti alla rete Natura 2000 o ad aree protette. Nei box alla pagina precedente e in questa pagina le principali regole di gestione e con le principali

INTERVENTI NON SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

AGRICOLTURA, ZOOTECNICA, PIOPPICOLTURA, ARBORICOLTURA E CASTANICOLTURA

- Taglio della vegetazione arborea negli impianti di arboricoltura da legno in attualità di coltura
- Realizzazione di impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno, purché ricadano su aree private e non comportino l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali
- Potatura di siepi, filari e alberature
- Manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree agricole oggetto di impegni agro-ambientali, in attuazione di quanto indicato dai bandi del Psr

ATTIVITÀ SELVICOLTURALE E VERDE URBANO

- Utilizzazione e miglioramento dei boschi, con superfici inferiori a 1 ettaro e situati nei territori di collina e montagna (oltre i 200 m)
- Conversione all'alto fusto di boschi cedui, con superfici inferiori a 3 ettari
- Taglio della vegetazione arborea e arbustiva nei boschi, purché finalizzata all'autoconsumo
- Taglio della vegetazione arborea e arbustiva nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani
- Potatura di siepi, filari e alberature
- Manutenzione della vegetazione ripariale, dei canali, delle opere idrauliche e delle opere di difesa della costa, a condizione che siano rispettate le modalità di intervento definite nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (Dgr n. 79/18) e, contestualmente, le regolamentazioni definite nelle Misure generali e specifiche di conservazione e nei Piani di gestione
- Raccolta di legname fluitato presente nei corsi d'acqua e nelle casse di espansione a condizione che il periodo di raccolta sia dal 16 luglio al 14 marzo; che il prelievo sia limitato alla legna fluitata già sradicata; che il quantitativo di legna sia per autoconsumo

novità, oltre all'elenco delle attività non soggette a valutazione di incidenza. Bisogna ricordare che queste nuove disposizioni, pur essendo già vigenti, devono ricevere il benestare del ministero dell'Ambiente che potrebbe sollevare delle eccezioni e richiederne la modifica nei prossimi mesi, prima di istituire le Zsc, le Zone speciali di conservazione che sostituiranno gli attuali Siti di importanza comunitaria. ■

*Foto in alto:
una quercia nel parco
di Villa Ghigi
a Bologna*

Info: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000>